

dal servizio in prova, mediante contratto a tempo indeterminato, con scadenza che, fin da ora, si stabilisce all'età di 65 anni.

3.) Nell'eventualità che il contratto fosse rescisso prima della scadenza, esclusi i casi previsti dagli art. 47 e 48 del regolamento interno del personale, resta stabilita la corrispondenza tenendosi conto di tutti gli emolumenti indicati al n. 1 - di una indennità pari ad un mese per ciascun anno di servizio prestato, e nell'Istituto e presso le Amministrazioni dello Stato.

4.) Il trattamento di quiescenza sarà conforme a quello stabilito dal Regolamento interno del personale, con scadenza a 65 anni, in relazione a quanto disposto al n. 2.

Il Comitato esprime parere favorevole per la proposta del Direttore Generale, nella intenzione che la nomina del Comm. Marinelli abbia effetto dal 1. gennaio corrente, a condizione che egli cessi di far parte della Amministrazione dalla quale proviene.